

19
MAGGIO

PIANELLA (PE)
Sala consiliare
Piazza Garibaldi, 13



ANSC

I NUOVI SCENARI DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – 2025

DOCENTI:

➤ **DR.SSA LORELLA CAPEZZALI**
Funzionario EQ, Responsabile
del settore Demografici e Cimiteriale
del Comune di Bastia Umbra

➤ **GIOELE DILEVRANO**
Tecnico Specializzato Halley Informatica

Nel Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 conv. in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 **Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - Attuazione dell'Agenda digitale italiana**, era disposto che “Lo Stato promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile” oltre a prevedere “che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente».

Da questa generica disposizione il DPR n. 126 del 17 Luglio 2015 ebbe il compito di adeguare le disposizioni del Regolamento anagrafico per l’avvento di ANPR, obiettivo ambizioso completato il 17 gennaio 2022 con il subentro di tutti i Comuni italiani per un totale di 7903 Enti.



*“L'**ANPR** contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'Art. 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018”* questo il contenuto del comma 2-bis, aggiunto dall'art. 10, D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 che aveva sancito l'avvio della **digitalizzazione dello Stato Civile** a completamento del progetto ANPR dando così finalmente attuazione a quanto il lungimirante legislatore aveva previsto nell'art. 10 del DPR 396/2000 con l'archivio informatico dei registri di Stato Civile.

Nell'anno 2021 l'art. 39, comma 1, lettera a), legge n. 108 Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, **modifica** il contenuto dell'art. 62 del CAD D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiungendo il comma 2bis “ANPR contiene altresì l'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo” ed il comma 6bis “Con uno o più decreti [...] sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni [...]”.

Con il Decreto Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 viene normato l'aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile. Lo stesso Decreto disponeva le seguenti definizioni:

- Art 2 comma 1 lettera c) **«atto dello stato civile**: il documento informatico generato dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte»
- Art. 4 comma 1 "Ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del CAD, ANSC è contenuto nell'ANPR e ne estende le funzionalità"
- Art. 4 comma 3 "I dati contenuti nell'ANSC sono elencati in allegato [...] costituiscono informazione primaria e originale ai sensi dell'art. 23- ter del CAD"
- Art. 5 "I comuni fruiscono dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC per **tutti gli adempimenti** previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonché di comunicazione degli atti stessi [...] Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono descritti all'art. 13 del presente decreto."

- Art. 6 “
 1. L’ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive e annota nell’ANSC tutti gli atti dello stato civile, nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del CAD e dalle linee guida adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD [...];
 2. L’ufficiale dello stato civile allega agli atti dello stato civile gli originali informatici, ovvero le copie informatiche formate ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del CAD degli eventuali originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi [...] l’obbligo di conservazione dell’originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici.
 3. Le annotazioni e le trascrizioni previste dall’ordinamento vigente sono effettuate tramite l’aggiornamento dei dati nell’ANSC con evidenza della modifica o dell’integrazione apportate.
 4. L’atto dello stato civile, chiuso con la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile e contestualmente registrato nell’ANSC, è imm modificabile, salvo che per le eventuali successive attività di rettificazione o correzione dello stesso con le modalità prescritte dalla normativa vigente.
 5. ANSC consente l’identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva ”

Di supporto al Decreto Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 sono state emanate le **circolari DAIT n. 8 del 30.01.2023, n. 78 del 15.06.2023 e 97 del 06.10.2023.**

La Circolare DAIT n. 8 del 30 gennaio 2023 dettaglia le modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di stato civile.

Importante il riferimento all'art. 23ter del CAD secondo il quale “Documenti amministrativi informatici - gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse - costituiscono **informazione primaria ed originale** da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.”

Dalla fine di ottobre 2023 è iniziata una fase di **adozione controllata svolta da 10 comuni sperimentatori** i quali utilizzano l'Archivio Nazionale per la formazione digitale degli atti di stato civile con effetti giuridici avendo quindi dismesso la produzione cartacea azione propedeutica al subentro di tutti i comuni italiani.

Con il Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 19 del 24.05.2023 “**Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l’adesione ai servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)**” viene previsto e definito il contributo da assegnare ai Comuni a supporto delle attività di adesione ai servizi resi disponibili dall’ANPR per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC), nonché le modalità di erogazione dello stesso con lo scopo di accelerare il processo di digitalizzazione del servizio di Stato Civile e il miglioramento dei servizi ai cittadini anche in linea con gli obiettivi PNRR.

Il contributo è assegnato al Comune **all’esito positivo** del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- a) **chiusura dei registri cartacei** il giorno antecedente l’adesione ad ANSC, come previsto dall’art. 13, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno del 18 ottobre 2022;
- b) **aggiornamento dei gestionali** comunali con i servizi cooperativi resi disponibili da ANSC o, in alternativa, adozione della Web Application per la gestione digitale degli eventi di Stato Civile.

Le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività sono disponibili sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’Interno.

In data 2 agosto 2024 è stata emanata dal Ministero dell'Interno la **circolare DAIT n.73** ad oggetto "Attuazione dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesioni allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)" Contributo ai comuni volto a promuovere ed accelerare il processo di adozione dei servizi dell'ANSC."

La spinta promozionale all'adesione ai servizi digitali di stato civile ANSC strumento che contribuisce al potenziamento dell'obiettivo di informatizzazione dei servizi pubblici, resi disponibili mediante la piattaforma ANPR viene, quindi, **favorita** dal riconoscimento di un contributo a valere sulle risorse PNRR dedicate alla digitalizzazione della P.A.

Gli **importi** del contributo, definiti forfettariamente, sono stati determinati in funzione della classe di popolazione residente dai 3.928,40 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 25.254,00 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

Per accedere al contributo sarà necessario aderire **all'Avviso pubblico** per la presentazione delle domande di partecipazione «Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe Digitale Nazionale ANPR – Adesione allo Stato Civile Digitale ANSC – Comuni», accessibile sul sito istituzionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.



L'invio della candidatura è stato possibile fino alle ore 23:59 del giorno 24 novembre 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, da cui si consigliava l'adesione tempestiva per non perdere il diritto al contributo previsto.

Al fine di agevolare l'adesione dei comuni, è stata pubblicata la "Guida all'utilizzo dei cruscotti di adesione al sistema ANSC" fruibile nella sezione "Area Tecnica" all'interno della sottosezione "Guida all'ANSC" nel portale ANPR.

L'ANSC si configura come piattaforma **unica e centralizzata**, accessibile da parte di tutti i Comuni, che consente la gestione digitale di tutte le operazioni relative all'iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile che perdono quindi la consistenza cartacce a favore del dato informatizzato e consente di generare digitalmente certificati con pieno valore legale rivoluzione copernicana nel campo dei servizi demografici che ci hanno visti protagonisti della più consistente innovazione digitale realizzata attraverso ANPR ed ora dall'avvento di ANSC grazie all'impegno e dedizione degli operatori di settore.

Che cosa è ANSC

Il progetto ANSC rappresenta un passo fondamentale nell'ampliamento dei servizi digitali offerti dall'Anagrafe Nazionale.

*L'istituzione dell'ANSC ha visto la creazione di **una piattaforma unica e centralizzata**, accessibile a tutti i comuni, che permette di gestire digitalmente le operazioni relative all'iscrizione, trascrizione, annotazione, conservazione e comunicazione degli atti nei registri dello stato civile.*

Per adottare l'ANSC è possibile scegliere tra due modalità:

- **la web application (WA);**
- **il sistema gestionale comunale**, modificato per integrare i servizi cooperativi forniti dall'ANSC (web services).

Entrambe le modalità permettono agli ufficiali dello stato civile una gestione digitalizzata di tutti gli ambiti dello stato civile:

- *iscrizione degli atti dello stato civile;*
- *comunicazione a fini della trascrizione;*
- *registrazione delle annotazioni;*
- *predisposizione delle comunicazioni verso altre amministrazioni;*
- *predisposizioni delle comunicazioni anagrafiche;*
- *ricezione delle notifiche da parte di altri comuni;*
- *consultazione di atti presenti in piattaforma su scala nazionale;*
- *rilascio di certificati e copie e gestione delle richieste relative al rilascio di estratti;*
- *archiviazione di dati e atti e versamento in conservazione;*
- *conservazione di dati e atti.*

Dal sito ANPR – Guida all'ANSC <https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/guida-ansc/>

Ogni comune dovrà scegliere con quale delle due modalità adottare l'ANSC. Nel caso in cui si scelga il **gestionale comunale**, questo dovrà essere aggiornato per permettere una gestione integralmente digitale degli eventi di stato civile. È **ammesso l'utilizzo ibrido** delle due modalità: il comune può scegliere di lavorare nell'ANSC utilizzando il sistema gestionale comunale, riservandosi la possibilità di effettuare alcune operazioni utilizzando la web application, a cui avrà sempre accesso.

La **web application dell'ANSC** consente un accesso diretto alla piattaforma mediante lo specifico sito web, che sarà accessibile e **fruibile gratuitamente** per tutti i comuni italiani.

Per tutte le informazioni sull'utilizzo della web app è possibile fare riferimento alla **Guida operativa alla Web application ANSC**.

Per aderire con i **servizi cooperativi** è necessario contattare preliminarmente la software house che fornisce il gestionale comunale per lo stato civile.

I servizi cooperativi consentono ai gestionali comunali di integrarsi con la piattaforma centrale ANSC, permettendo al comune di continuare a utilizzare il proprio gestionale, opportunamente aggiornato. Per tutta la documentazione relativa all'aggiornamento dei software gestionali relativa alle specifiche di integrazione con l'ANSC, puoi consultare il canale **GitHub dedicato all'ANSC : Apre una nuova finestra**.

In merito all'adeguamento dei gestionali comunali dello stato civile per l'utilizzo della **nuova numerazione degli atti digitali** prima dell'adozione, consulta la **Nota tecnica per l'utilizzo della nuova numerazione degli atti digitali**.

Dal sito ANPR – Guida all'ANSC <https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/guida-ansc/>

*I comuni potranno aderire all'ANSC attraverso i due passaggi precedentemente illustrati: **Richiesta di adesione all'ANSC e Richiesta del contributo**. I due processi sono entrambi necessari, ma non importa l'ordine in cui verranno eseguiti.*

*Durante la fase di adesione progressiva si avrà una **situazione eterogenea** di:*

- *Comuni che **hanno adottato l'ANSC**, che formeranno atti di stato civile digitali;*
- *Comuni che **non hanno ancora adottato l'ANSC**, che continueranno a formare atti di stato civile cartacei.*

*Durante questo periodo le azioni e le comunicazioni saranno differenti rispetto alla fase a pieno regime, ovvero quando tutti i comuni avranno adottato l'ANSC. In linea generale, i comuni che non adottano l'ANSC operano con le attuali modalità (D.P.R. 396/2000 – “Regolamento stato civile”), senza variazioni. I comuni che adottano l'ANSC, invece, oltre all'attuale ordinamento dello stato civile che resta comunque vigente, si **attengono anche alle modalità previste dal D.M. del 18 ottobre 2022**.*

- Per maggiori informazioni sulla gestione **dell'adesione progressiva**, consulta la guida operativa per la gestione dell'adesione progressiva.
- Per domande riguardanti la **procedura di richiesta del contributo e l'uso della piattaforma Pa digitale 2026** puoi aprire un ticket utilizzando la piattaforma Pa digitale 2026 Le Risorse del PNRR per la Transizione Digitale – PA digitale 2026: Apre una nuova finestra alla voce 'Supporto'.
- Per domande sugli **step tecnici ed operativi necessari per aderire al sistema ANSC** scrivi una mail all'indirizzo assistenza.ansc@sogei.it

Dal sito ANPR – Guida all'ANSC <https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/guida-ansc/>

DPR 39672000

Titolo II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile I compiti dell'ufficiale dello stato civile art. 5 del Dpr. 396/2000

L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:

- a) **forma, archivia, conserva e aggiorna** tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);*
- b) **trasmette** alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;*
- c) **rilascia**, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;*
- d) **verifica**, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge .*

REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238
Ordinamento dello stato civile.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940

TITOLO II
Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile

14. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:

- 1) *di cittadinanza;*
- 2) *di nascita;*
- 3) *di matrimonio;*
- 4) *di morte*
- 4 bis) *di unioni civili*



Decreto Ministro Interno 27 febbraio 2001

1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - successivamente denominato D.P.R. - quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall'articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, - successivamente denominato R.D. -, come modificato dall'articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. Fino alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.

L'ufficiale dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità, specificando se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona da lui delegata.

Art. 11 (Contenuto degli atti)

1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.

2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.

3. L'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

Art. 12 (Modalità di redazione degli atti)

1. *Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.*

2. *Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.*

3. *L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.*

4. *Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.*

5. *Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.*

6. *Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni*

L'operatività in ANSC

31 ottobre 2023 Avvio della sperimentazione in adozione controllata da parte di alcuni dei Comuni sperimentatori con la redazione dei primi atti di stato civile in formato solamente digitale con pieni effetti giuridici, registrati nell'Archivio Nazionale informatizzato dello Stato Civile ANSC. **Tutti i comuni dovranno aderire entro 18 mesi dal 31 ottobre 2023 ad ANSC.** L'operatività è assicurata mediante le disposizioni dettate dal Ministero dell'Interno con D.M. 10 ottobre 2022. Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di stato civile.

ANSC è una struttura informatica contenuta in ANPR che ne estende le sue funzionalità come previsto dall'articolo 62, comma 2-bis, del CAD D. Lgs. 82/2005.

L'archivio informatico nazionale (ANSC) è il registro ufficiale in cui, a cura dell'ufficiale dello stato civile, vengono iscritti, trascritti e annotati tutti gli atti dello stato civile allegando gli originali informatici e le copie informatiche dei documenti analogici.

Le operazioni di formazione degli atti e di annotazione produrranno anche i relativi aggiornamenti dei dati in ANSC.

La **Circolare Ministero dell'Interno DAIT n. 8 del 30 gennaio 2023** fornisce le modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di stato civile.

REGOLE GENERALI PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI

- L'atto di stato civile viene formato in **modalità digitale** e chiuso con la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile che lo rende **immodificabile** ed al quale potranno essere apportate solo le rettificazioni e le correzioni previste per legge che a loro volta comporteranno aggiornamento dei dati in ANSC
- la numerazione degli atti di stato civile è **progressiva** e unica per tutti gli atti (**identificativo unico nazionale**):
 - anno di riferimento, numero
 - progressivo nazionale dell'atto, numero
 - progressivo del comune che lo ha formato
 - codice ISTAT del comuneEs. 2025 – 15888 -123 - 054002
- Sono previste solo **ISCRIZIONI** e **TRASCRIZIONI** eliminando l'utilizzo di parti e serie di suddivisione dei registri di S.C.
- l'obbligo di **conservazione dell'originale** dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il con seguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici
- Le annotazione e gli aggiornamenti potranno essere fatti in **modalità riservata**, così da impedire la visibilità e certificazione quando vietati per legge (es. atti riguardanti procedimenti di adozione con effetti legittimanti art. 28 L. 184/1983) o quando non sono previsti dalle regole di tenuta dello stato civile per eventi modificativi dell'atto di SC (es. cambio cognome/nome)
- Il DPR 396/2000 **non** ha subito modificazioni rispetto all'operatività di ANSC così come il DM 05/04/2002 per le formule
- La trascrizione degli atti di stato civile per residenza ex art. 12 comma 8 DPR 396/2000 **non** sarà più necessaria tra comuni aderenti ad ANSC



SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI STATO CIVILE IN ANSC

Qualora l'ordinamento vigente prescriva la sottoscrizione dell'atto di stato civile da parte dei dichiaranti e dei testimoni, l'ufficiale di stato civile provvederà all'acquisizione della medesima mediante le funzionalità informatiche dell'ANSC:

- tramite l'utilizzo della propria identità digitale (SPID/CIE/CNS) e strumenti informatici es. smartphone
- con acquisizione della firma elettronica oppure autografa allegandone copia su supporto informatico l'obbligo di conservazione dell'originale del documento così allegato è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dei documenti originali analogici.

ATTI FORMATI IN ASSENZA DIRETTA DEL SUPPORTO INFORMATICO PER EVENTO FUORI DALLA SEDE COMUNALE

Nel caso di eventi di stato civile che si svolgano fuori dalla sede comunale rendendo non utilizzabile direttamente strumenti informatici (es. matrimonio/ unione civile fuori dalla sede comunale) l'ufficiale dello stato civile redige l'atto stesso in forma analogica (cartacea), comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni trasformata successivamente in modalità informatica con acquisizione e tempestiva registrazione in ANSC e l'atto originale sarà comunque quello acquisito in ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi.

L'obbligo di conservazione dell'originale di tali atti è soddisfatto con la registrazione su ANSC e viene meno il conseguente obbligo di conservazione dell'atto redatto in forma analogica.

Art. 23 ter CAD D. Lgs 82/2005

*1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, **costituiscono informazione primaria ed originale** da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.*

*1-bis. **La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico** è prodotta mediante **processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto**, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano **adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.***

*3. **Le copie su supporto informatico** di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, **hanno il medesimo valore giuridico**, ad ogni effetto di legge, **degli originali da cui sono tratte**, se la loro **conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio [...]** mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata [...], e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso **l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.***



MODALITA' DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

ANSC **archivia e conserva** gli atti dello stato civile e i relativi metadati, secondo quanto previsto dalle linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il **Ministero dell'Interno**, responsabile della conservazione, mette a disposizione dei comuni il servizio centralizzato di archiviazione e conservazione.

Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile.

Il soggetto che eroga i servizi di conservazione **garantisce** che i documenti informatici e i relativi metadati, all'interno del sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza, in modo tale che l'archivio di custodia centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti ai comuni e, all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali.

Sono messi a disposizione dei prefetti o dei loro delegati **idonei profili di accesso** al servizio centralizzato di archiviazione e di conservazione, per consentire agli stessi l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (servizi ispettivi e di vigilanza).

LE COMUNICAZIONI CONSEGUENTI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

Gli adempimenti di comunicazione conseguenti alla formazione degli atti sono garantite dai servizi messi a disposizione da ANSC.

Per gli ufficiali di stato civile sarà possibile **consultare** sia gli atti formati nel proprio ufficio che quelli presenti in ANSC e riceveranno avviso per effettuare le annotazioni o altri adempimenti connessi.

Nel **periodo transitorio**, in attesa che tutti i comuni abbiano aderito ad ANSC, i comuni aderenti trasmetteranno ai comuni non aderenti copia del documento informatico e degli eventuali allegati, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del CAD. che recita *«Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.»*

MANCATO FUNZIONAMENTO DI ANSC

Le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti, vengono **registrate cronologicamente** su apposito registro con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Al ripristino della piattaforma informatica si dovrà prontamente (subito dopo) inserire in ANSC gli atti e gli adempimenti effettuato in modalità analogica secondo l'ordine cronologico risultante dal registro.

LA CERTIFICAZIONE IN ANSC

Con l'accesso ad ANPR sarà possibile accedere al servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile riguardanti il richiedente che sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Il cittadino iscritto nell'ANPR può chiedere per se stesso il rilascio delle certificazioni di nascita, matrimonio, unione civile previo accesso informatico alla piattaforma con **identità digitale**.

Resta, invece, **preclusa** la possibilità di rilascio automatico degli estratti, per i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, è necessaria un'attività "filtrata" da parte dell'ufficiale dello stato civile in ragione dei dati in essi contenuti, taluni dei quali potrebbero essere ritenuti non estensibili ai sensi della disciplina di settore. Il sistema ha previsto, pertanto, soltanto la gestione delle richieste di rilascio degli estratti rimettendo i successivi adempimenti all'ufficiale dello stato civile.



PERIODO TRANSITORIO FINO ALL'UTILIZZO DI ANSC FASE IBRIDA – OPERATIVITA'

Quando i comuni non adottano ANSC, operano con le attuali modalità (D.P.R. 396/2000 - “Regolamento dello stato civile”), senza variazioni. I comuni che adottano ANSC, invece, oltre all’attuale ordinamento dello stato civile che resta comunque vigente, si attengono anche alle modalità previste dal **D.M. del 18 ottobre 2022**.

La formazione degli atti di stato civile si effettua con le disposizioni normative relative alla tenuta dei registri cartacei che verranno chiusi il giorno antecedente all’adesione del Comune all’operatività ANSC.

Ai fini dell’eventuale aggiornamento dei registri formati dai comuni in modalità analogica, ANSC consente l’estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati.

I comuni aderiscono entro 18 mesi dal 31 ottobre 2023 ad ANSC.

ANSC è integrato con l’attuale sistema di anagrafe ANPR e ne consente l’interazione automatica al fine di predisporre le operazioni anagrafiche conseguenti all’iscrizione, alla trascrizione o alla rettifica di un atto dello stato civile. Successivamente alla registrazione digitale di un atto dello stato civile che ha conseguenze anagrafiche, ANSC predispone una notifica anagrafica verso l’ufficio di anagrafe del comune competente.

- I registri cartacei sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile il giorno **antecedente l'adesione**, con processo verbale sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto.
- I comuni aderiscono all'ANSC **entro diciotto mesi** dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale (ad oggi 31.10.2023).
- Le modalità di adesione sono pubblicate sul sito **www.anagrafenazionale.interno.it** in apposita sezione dedicata.
- Fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della **normativa vigente**.
- All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.
- Si evidenzia la necessità di **idonea formazione** e dotazione di risorse almeno strumentali.

Nel periodo di **adesione progressiva** ad ANSC si verificheranno le seguenti situazioni:

- nel caso di ufficio dello stato civile che **opera in ANSC**, i sistemi dell'ufficio anagrafe dello stesso comune sono in grado di ricevere le notifiche anagrafiche automatiche generate da ANSC. Una volta ricevuta la notifica anagrafica, l'ufficiale di anagrafe predispone l'aggiornamento anagrafico basandosi sui dati comunicati da ANSC;
- nel caso, invece, di ufficio dello stato civile che **non opera in ANSC**, i sistemi dell'ufficio anagrafe dello stesso comune non sono ancora in grado di ricevere le notifiche anagrafiche automatiche generate da ANSC. Entrambi gli ufficiali procedono secondo la normativa vigente ed espletano gli adempimenti previsti con le attuali modalità.



POSSIBILI CRITICITA' OPERATIVE

- 1) Gestione degli atti e documenti formati in modalità analogiche successivamente trasformati in documenti informatici ed inseriti in ANSC che non dovranno essere conservati? Che dovranno essere smaltiti? come? costi eventuali?
- 2) La sottoscrizione degli atti potrà avvenire con l'utilizzo di smartphone e in mancanza con la stampa in analogico del documento e sottoscrizione manuale dello stesso...
- 3) Fuori dalla sede comunale dovremo utilizzare sempre la modalità analogica...

IL FUTURO E' ADESSO E NOI LO STIAMO COMPIENDO!

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Nuove funzionalità operative

QUESITI E CASI PRATICI

Grazie per l'attenzione